



Raccolta della giurisprudenza

Causa T-673/15

**Guardian Europe Sàrl
contro**

Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea e dalla Corte di giustizia dell'Unione europea

«Responsabilità extracontrattuale – Rappresentanza dell'Unione – Prescrizione – Azzeramento degli effetti giuridici di una decisione divenuta definitiva – Precisione dell'atto di ricorso – Ricevibilità – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali – Termine ragionevole di giudizio – Parità di trattamento – Danno materiale – Perdite subite – Lucro cessante – Danno immateriale – Nesso causale»

Massime – Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 7 giugno 2017

- Unione europea — Rappresentanza dinanzi ai giudici dell'Unione — Ricorso contro l'Unione inteso a ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito a causa della durata irragionevole del procedimento dinanzi al Tribunale dell'Unione — Rappresentanza dell'Unione da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea*
(Artt. 13 TUE, 17, § 1, TUE e 19 TUE; artt. 256, § 1, TFUE, 268 TFUE, 335 TFUE e 340, comma 2, TFUE)
- Ricorso per risarcimento danni — Termine di prescrizione — Dies a quo — Responsabilità per inosservanza del termine ragionevole di giudizio da parte del giudice dell'Unione — Data di pronuncia della sentenza*
(Art. 340, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 46 e 53, comma 1)
- Ricorso per risarcimento danni — Termine di prescrizione — Dies a quo — Responsabilità per atto individuale — Data in cui si sono manifestati gli effetti lesivi dell'atto*
(Art. 340, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 46)
- Ricorso per risarcimento danni — Termine di prescrizione — Interruzione — Danno immateriale legato a una lesione della reputazione — Danno continuato — Date da prendere in considerazione*
(Art. 340, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 46)
- Ricorso per risarcimento danni — Autonomia rispetto al ricorso di annullamento — Limiti — Domanda di risarcimento di un danno aggiuntivo derivante da una decisione della Commissione oggetto di una sentenza di annullamento da parte del giudice dell'Unione e avente caratteristiche diverse da quello che può risultare da un'errata esecuzione di tale sentenza — Ricevibilità*
(Artt. 263 TFUE, 266 TFUE e 340, comma 2, TFUE)

6. *Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Illecito — Danno — Nesso causale — Mancanza di uno dei presupposti — Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni*
(Art. 340, comma 2, TFUE)
 7. *Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Illecito — Danno — Nesso causale — Onere della prova*
(Art. 340, comma 2, TFUE)
 8. *Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Illecito — Danno — Nesso causale — Nozione — Spese di garanzia bancaria derivanti dalla scelta di un'impresa di non pagare l'ammenda inflitta dalla Commissione — Mancanza di nesso causale diretto*
(Art. 340, comma 2, TFUE)
 9. *Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Danno effettivo e certo provocato da un atto illegittimo — Danno materiale derivante da una decisione illegittima della Commissione che applica un'ammenda per comportamento anticoncorrenziale — Onere legato al pagamento dell'ammenda che non è stato sopportato dalla ricorrente — Assenza di un danno reale*
(Art. 340, comma 2, TFUE)
 10. *Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Illecito — Violazione sufficientemente qualificata del diritto dell'Unione — Violazione da parte del giudice dell'Unione commessa nel contesto di una decisione impugnabile — Esclusione — Eccezione — Sussistenza di disfunzioni giurisdizionali gravi*
(Art. 340, comma 2, TFUE)
 11. *Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli — Norma giuridica che conferisce diritti ai singoli — Nozione — Inosservanza del termine ragionevole di giudizio da parte del giudice dell'Unione — Inclusione — Criteri di valutazione*
(Art. 340, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 47, comma 2)
 12. *Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Nesso causale — Nozione — Spese di garanzia bancaria derivanti dalla scelta di un'impresa di non pagare l'ammenda inflitta dalla Commissione — Inosservanza da parte del giudice dell'Unione del termine ragionevole di giudizio in occasione del ricorso di detta impresa — Sussistenza di un nesso causale — Presupposti*
(Art. 340, comma 2, TFUE)
 13. *Responsabilità extracontrattuale — Danno — Risarcimento — Presa in considerazione della svalutazione monetaria — Interessi compensativi e moratori — Modalità di calcolo*
(Art. 340, comma 2, TFUE)
1. V. il testo della decisione.

(v. punto 18)

2. Nello specifico caso di un ricorso per il risarcimento di un danno asseritamente subito a causa di un'eventuale inosservanza del termine ragionevole di giudizio da parte del giudice dell'Unione, il dies a quo del termine di prescrizione di cinque anni previsto all'articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia deve essere fissato, laddove una decisione abbia posto fine alla durata del giudizio controverso, alla data in cui tale decisione è stata adottata. Infatti, una siffatta data costituisce una data certa, stabilita secondo criteri oggettivi. Essa garantisce il rispetto del principio della certezza del diritto e consente di tutelare i diritti della ricorrente.

(v. punto 26)

3. V. il testo della decisione.

(v. punti 32, 35)

4. Nel caso di un danno a carattere continuato, la prescrizione prevista all'articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia si applica, in base alla data dell'atto interruttivo, al periodo che precede di oltre cinque anni tale data, senza pregiudizio per eventuali diritti sorti nel corso dei periodi successivi. Presenta tale carattere continuato il danno immateriale di lesione della reputazione. Infatti, la lesione della reputazione, benché possa rivestire forme diverse, è generalmente un danno che si ripete quotidianamente e che si prolunga fintantoché non venga messa fine alla presunta causa di una siffatta lesione. Ciò avviene, segnatamente, qualora la lamentata lesione della reputazione abbia asseritamente origine in una decisione della Commissione che, in un primo tempo, viene adottata e pubblicata tramite un comunicato stampa e che, in un secondo tempo, viene pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* sotto forma di riassunto.

(v. punti 39, 42, 43)

5. Il ricorso per risarcimento danni connesso ad una responsabilità extracontrattuale dell'Unione per le azioni od omissioni delle sue istituzioni è stato istituito come rimedio autonomo rispetto ad altre azioni giudiziali, che ha la propria funzione particolare nell'ambito del sistema dei mezzi di ricorso ed è subordinato a condizioni di esercizio concepite in vista del suo specifico oggetto.

Riguardo ad un ricorso per risarcimento danni in relazione ad un asserito lucro cessante subito a causa di un'asserita violazione sufficientemente qualificata del principio della parità di trattamento, commessa in una decisione della Commissione che è stata oggetto di una sentenza di annullamento del giudice dell'Unione, qualora la ricorrente chieda il risarcimento di un danno che, da un lato, è diverso da quello che risulterebbe da una cattiva esecuzione, da parte della Commissione, della sentenza di annullamento, e che, dall'altro, è addizionale alle somme rimborsate dalla Commissione per eseguire tale sentenza, tale domanda non ha né lo stesso oggetto né lo stesso effetto di un eventuale ricorso di annullamento proposto avverso la misura di esecuzione adottata dalla Commissione e non può pertanto essere dichiarata irricevibile per sviamento di procedura.

(v. punti 53, 63, 64)

6. V. il testo della decisione.

(v. punti 75, 76, 154)

7. V. il testo della decisione.

(v. punti 81, 82)

8. Riguardo alla domanda di risarcimento del danno che sarebbe stato subito a causa di un'asserita violazione sufficientemente qualificata del principio della parità di trattamento commessa a causa di una decisione della Commissione che applica un'ammenda per comportamento anticoncorrenziale, la parte ricorrente non può validamente sostenere che le spese di garanzia bancaria da essa pagate derivino direttamente dall'illegittimità di una decisione siffatta, avendo essa deciso, successivamente all'adozione di tale decisione, di non dare integralmente esecuzione al suo obbligo di pagare immediatamente l'ammenda, ma di costituire una garanzia bancaria per una parte del suo importo, in conformità alla facoltà offerta dalla Commissione.

Al riguardo, il danno da essa lamentato deriva direttamente e in maniera determinante dalla sua propria scelta di non dare esecuzione al suo obbligo di pagare la totalità dell'ammenda. Se la ricorrente avesse optato per il pagamento immediato della totalità dell'importo dell'ammenda, essa avrebbe evitato di pagare spese di garanzia bancaria sull'importo dell'ammenda non pagata. Pertanto, l'esistenza di un nesso causale sufficientemente diretto fra l'asserita violazione sufficientemente qualificata del principio della parità di trattamento commessa nella decisione controversa e il pagamento di spese di garanzia bancaria deve essere esclusa.

(v. punti 91-93)

9. Riguardo alla domanda di risarcimento del danno asseritamente subito a causa di una decisione illegittima della Commissione, che applica un'ammenda per comportamento anticoncorrenziale, una ricorrente che non abbia sopportato personalmente l'onere collegato al pagamento dell'ammenda non può evidentemente sostenere di aver subito un danno reale e certo consistente nella differenza fra gli interessi rimborsati dalla Commissione sulla parte dell'importo dell'ammenda dichiarata alla fine non dovuta dal giudice dell'Unione, da un lato, e i redditi che essa avrebbe potuto ricavare se, invece di pagare la somma in questione alla Commissione, l'avesse investita nelle sue attività, dall'altro.

(v. punto 103)

10. La responsabilità dell'Unione non può sorgere a causa del contenuto di una decisione giurisdizionale che non è stata emessa da un organo giurisdizionale dell'Unione di ultima istanza e che poteva pertanto costituire oggetto d'impugnazione. Tale constatazione non pregiudica la possibilità, per una ricorrente, di far dichiarare, in casi eccezionali, la responsabilità dell'Unione a causa di disfunzioni giurisdizionali gravi, segnatamente di natura procedurale o amministrativa, che arrecano pregiudizio all'attività di un organo giurisdizionale dell'Unione.

(v. punti 122, 124)

11. Viola l'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dato che ha superato di 26 mesi il termine ragionevole di giudizio, determinando una violazione sufficientemente qualificata di una regola di diritto avente lo scopo di conferire diritti ai singoli, il procedimento seguito in una controversia in materia concorrenziale dinanzi al Tribunale.

Infatti, il carattere ragionevole del periodo che va dalla fine della fase scritta del procedimento all'apertura della fase orale del medesimo dipende, in particolare, dalla complessità della controversia e dal comportamento delle parti, nonché dalla sopravvenienza di incidenti procedurali. Riguardo alla complessità della controversia, anzitutto un lasso di tempo di 15 mesi tra la fine della fase scritta del procedimento e l'apertura della fase orale del medesimo costituisce in via di principio un periodo adeguato per trattare controversie riguardanti l'applicazione del diritto della concorrenza. Nella causa di cui trattasi, poi, il trattamento parallelo di controversie connesse non può giustificare il prolungamento del periodo compreso tra la fine della fase scritta del procedimento e l'apertura della sua fase orale. Infine, il grado di complessità fattuale, giuridica e procedurale della controversia di cui trattasi non consente di ammettere un periodo più lungo. Al riguardo, tra la fine della fase scritta del procedimento e l'apertura della sua fase orale, detto procedimento non è stato né interrotto né

ritardato dall'adozione da parte del Tribunale di una qualsiasi misura di organizzazione del medesimo. Con riferimento al comportamento delle parti e alla sopravvenienza di incidenti procedurali, il lasso di tempo trascorso tra la fine della fase scritta del procedimento e l'apertura della fase orale del medesimo non è stato in nessun modo influenzato da un tale comportamento o da incidenti siffatti.

Pertanto, il lasso di tempo di 41 mesi trascorso tra la fine della fase scritta del procedimento e l'apertura della sua fase orale fa emergere un periodo di inerzia ingiustificata di 26 mesi.

(v. punti 133-137, 139)

12. Nel contesto di una controversia relativa alla decisione della Commissione che applica un'ammenda per comportamento anticoncorrenziale, esiste un rapporto di causa-effetto tra la violazione del termine ragionevole di giudizio da parte del giudice dell'Unione e la sopravvenienza del danno patito dalla ricorrente per aver sostenuto spese di garanzia bancaria nel periodo corrispondente al superamento di tale termine ragionevole di giudizio. Infatti, in primo luogo, nel momento in cui la ricorrente ha proposto il suo ricorso nella causa di cui trattasi e nel momento in cui essa ha costituito una garanzia bancaria, la violazione del termine ragionevole di giudizio non era prevedibile. Inoltre, la ricorrente poteva legittimamente attendersi che il suo ricorso fosse esaminato entro un termine ragionevole. In secondo luogo, il superamento del termine ragionevole di giudizio nella causa di cui trattasi si è verificato dopo la scelta iniziale della ricorrente di costituire una garanzia bancaria. Pertanto, il nesso tra il superamento del termine ragionevole di giudizio e il pagamento di spese di garanzia bancaria nel corso del periodo corrispondente a tale superamento non può essere stato interrotto dalla scelta iniziale della ricorrente di non pagare immediatamente una parte dell'ammenda inflitta dalla decisione della Commissione e di costituire una garanzia bancaria.

(v. punto 160)

13. V. il testo della decisione.

(v. punti 167-169)